Codice civile del 16 marzo 1942 -

Approvazione del testo del codice civile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 472 - Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati.

In vigore dal 19 aprile 1942

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394.